

Costituzione del Comune di Bregaglia

Approvata per urna dagli aventi diritto di voto
il 17 maggio 2009

Le revisioni parziali sono state approvate per urna dagli aventi
diritto di voto il 14 giugno 2015 ed il 10 febbraio 2019

**Sinossi della bozza di revisione parziale
rivista dal municipio il 22 marzo 2023
incluso considerazioni della verifica preliminare
del Cantone**

Versione attuale	Revisione parziale
<p>I. Disposizioni generali</p> <p>Art. 1 Il Comune</p> <p>Il Comune di Bregaglia è un ente territoriale di diritto pubblico. Si compone delle persone domiciliate sul suo territorio.</p>	<p>I. Disposizioni generali</p> <p>Art. 1 Il Comune</p> <p>(Invariato)</p>
<p>Art. 2 Sovranità e autonomia</p> <p>¹Il Comune esercita la sovranità, nei limiti della sua competenza legale, su tutte le persone e le cose che si trovano sul suo territorio.</p> <p>²Il Comune ha diritto all'autonomia amministrativa nel quadro della legislazione federale e cantonale.</p>	<p>Art. 2 Sovranità e autonomia</p> <p>(Invariato)</p>
<p>Art. 3 Compiti: in generale</p> <p>¹Il Comune adempie le funzioni richieste per il bene della collettività ed emana le necessarie leggi e ordinanze.</p> <p>²Esso promuove la prosperità sociale ed economica nonché l'istruzione e la cultura.</p> <p>³Il Comune delega alla Regione Maloja i compiti che essa deve svolgere in virtù del diritto cantonale e, tramite accordi di prestazione, eventuali altri compiti comunali.</p>	<p>Art. 3 Compiti: in generale</p> <p>(Invariato)</p>
<p>Art. 4 Compiti: in particolare</p> <p>Con riserva del diritto federale e cantonale, tra le funzioni del Comune rientrano in particolare le seguenti materie:</p> <p>a) amministrazione generale b) sicurezza pubblica (bassa polizia, pompieri, protezione civile) c) istruzione (scuola popolare e scuola dell'infanzia) d) cultura e tempo libero (preservazione e promozione del patrimonio storico, culturale e della natura) e) salute pubblica f) previdenza sociale (assistenza sociale) g) traffico (strade, costruzioni)</p>	<p>Art. 4 Compiti: in particolare</p> <p>(Invariato)</p>

<p>h) ambiente e territorio (pianificazione territoriale locale, approvvigionamento idrico, eliminazione delle acque di scarico, smaltimento dei rifiuti, sepolture e cimiteri, protezione dell'ambiente)</p> <p>i) economia pubblica e incremento economico (agricoltura, economia forestale, approvvigionamento di energia, turismo)</p> <p>j) finanze ed imposte</p>	
<p>Art. 5 Compiti: delega di funzioni</p> <p>Il Comune può affidare lo svolgimento di determinate funzioni a persone fisiche e giuridiche del diritto privato e ad enti (o persone) di diritto pubblico.</p>	<p>Art. 5 Compiti: delega di funzioni</p> <p>(Invariato)</p>
<p>Art. 6 Lingua ufficiale</p> <p>La lingua ufficiale del Comune è l'italiano.</p>	<p>Art. 6 Lingua ufficiale</p> <p>(Invariato)</p>
<p>Art. 7 Parificazione dei sessi</p> <p>Le designazioni di persone e funzioni contenute nella presente costituzione si riferiscono ad ambedue i sessi, a meno che dal senso della costituzione non risulti altrimenti.</p>	<p>Art. 7 Parificazione dei sessi</p> <p>(Invariato)</p>
<p>Art. 8 Capacità di voto</p> <p>Hanno la capacità di voto i cittadini che hanno compiuto il 18esimo anno d'età e che non sono esclusi dal diritto di voto e di elezione a causa di durevole incapacità di discernimento o sottoposti a curatela generale (art. 398 CCS).</p>	<p>Art. 8 Capacità di voto</p> <p>Hanno la capacità di voto i cittadini che hanno compiuto il 18esimo anno d'età e che non sono esclusi dal diritto di voto e di elezione a causa di durevole incapacità di discernimento o sottoposti a curatela generale o sono rappresentate da una persona che hanno designato con mandato precauzionale (art. 398 CCS).</p>
<p>Art. 9 Diritto di voto</p> <p>Il diritto di voto in affari comunali spetta a coloro che hanno la capacità di voto ai sensi dell'art. 8 e sono domiciliati nel Comune. Gli stranieri devono inoltre essere in possesso di un permesso di domicilio secondo l'art. 34 della Legge federale sugli stranieri.</p>	<p>Art. 9 Diritto di voto</p> <p>I cittadini svizzeri residenti nel Comune e i cittadini stranieri con domicilio C hanno il diritto di voto.</p>
<p>Art. 10 Eleggibilità</p> <p>Qualsiasi cittadino avente diritto di voto può essere eletto in un'autorità comunale.</p>	<p>Art. 10 Eleggibilità</p> <p>(Invariato)</p>

<p>Art. 11 Autorità comunali e durata della carica</p> <p>¹Le autorità comunali sono il municipio, la commissione di gestione, la commissione scolastica e le altre commissioni permanenti.</p> <p>²La durata della carica delle autorità comunali è di quattro anni; la carica può essere esercitata in forma consecutiva al massimo per tre mandati, se la legislazione comunale non stabilisce altre norme. Per il sindaco non vi sono limitazioni per quanto concerne il numero dei mandati.</p>	<p>Art. 11 Durata della carica delle autorità comunali</p> <p>¹(...)</p> <p>²La durata della carica delle autorità comunali è di quattro anni; la carica può essere esercitata in forma consecutiva al massimo per tre mandati, se la legislazione comunale non stabilisce altre norme. Per il sindaco non vi sono limitazioni per quanto concerne il numero dei mandati. La durata del mandato dei membri delle commissioni è regolata nell'art. 55, cpv. 5.</p>
<p>Art. 12 Elezioni del municipio e della commissione di gestione</p> <p>¹Al più tardi 60 giorni prima delle elezioni, il municipio pubblica sugli organi ufficiali del Comune l'invito ad inoltrare le candidature. L'invito deve indicare la data delle elezioni, la data di un eventuale secondo turno e i termini per l'inoltro delle candidature per il primo e per il secondo turno.</p> <p>²Le candidature devono contenere il nome, il cognome, la data di nascita, il domicilio e la funzione per la quale ci si intende candidare. La persona interessata deve firmare la candidatura. Le candidature devono essere inoltrate alla cancelleria comunale al più tardi 30 giorni prima delle elezioni. Le candidature per il secondo turno devono essere inoltrate al più tardi 15 giorni prima delle elezioni.</p> <p>³I membri in carica che vogliono candidarsi per un ulteriore mandato valgono come candidati se non hanno dichiarato per iscritto che rinunciano a candidarsi per un nuovo mandato. La rinuncia deve essere inoltrata alla cancelleria comunale almeno 40 giorni prima del primo turno risp. almeno 15 giorni prima del secondo turno delle elezioni. La cancelleria comunale pubblica i posti vacanti sugli organi ufficiali.</p> <p>⁴I nomi dei candidati che hanno rispettato i termini d'inoltro delle candidature vengono comunicati insieme alle schede e al materiale di voto e/o pubblicati sugli organi ufficiali.</p> <p>⁵Candidature inoltrate in ritardo sono valide, ma i nomi non saranno resi pubblici dalla cancelleria comunale.</p>	<p>Art. 12 (...)</p> <p>[Art. 49 della Legge sull'organizzazione]</p>

<p>Art. 13 Data delle elezioni ed entrata in carica</p> <p>¹Le elezioni del sindaco, del municipio e della commissione di gestione avvengono nel mese di agosto o settembre. Un eventuale secondo turno ha luogo entro tre settimane dal primo turno.</p> <p>²L'elezione è accettata, se il candidato eletto non rinuncia per iscritto alla carica entro otto giorni dalla comunicazione dell'elezione.</p> <p>³L'entrata in carica ha luogo il 1° gennaio. In caso di elezioni sostitutive l'entrata in carica avviene al più tardi due mesi dopo la nomina. Il membro uscente è obbligato ad effettuare un passaggio ordinato dei poteri.</p>	<p>Art. 13 (...)</p> <p>[Art. 50 della Legge sull'organizzazione]</p>
<p>Art. 14 Dimissioni ed elezioni sostitutive</p> <p>¹Se un membro di un'autorità comunale deve abbandonare in via definitiva la sua carica nel corso del mandato, deve inoltrare le dimissioni al municipio rispettando un termine di almeno quattro settimane. In caso di dimissione, decesso o sopravvenienza d'incapacità di discernimento da parte di un membro di un'autorità, va indetta un'elezione sostitutiva per il rimanente periodo di carica, salvo nel caso in cui la prossima elezione ordinaria si svolga entro i nove mesi successivi. L'elezione sostitutiva si conforma alle stesse disposizioni delle elezioni ordinarie, fatta eccezione per l'entrata in carica.</p> <p>²Se non vi sono le condizioni per indire un'elezione sostitutiva, alle deliberazioni dell'autorità prende parte, laddove previsto, il supplente del membro ordinario uscente.</p>	<p>Art. 14 Dimissioni ed elezioni sostitutive</p> <p>(Invariato)</p>
<p>Art. 15 Motivi di esclusione</p> <p>¹Parenti e affini in linea diretta, fratelli e sorelle, coniugi e persone che vivono in un'unione domestica registrata o in una convivenza di fatto, non possono far parte contemporaneamente della stessa autorità comunale.</p> <p>²Questi motivi di esclusione valgono anche per la carica contemporanea in seno al municipio e alla commissione di gestione.</p>	<p>Art. 15 Motivi di esclusione</p> <p>(Invariato)</p>

<p>Art. 16 Motivi di incompatibilità</p> <p>¹Un impiegato comunale permanente, il suo coniuge risp. partner di un'unione domestica registrata o concubino non possono far parte dell'autorità immediatamente superiore all'impiegato. L'impiegato può tuttavia essere consultato prima della decisione da parte dell'autorità.</p> <p>²I membri del municipio non possono essere al contempo membri della commissione di gestione.</p>	<p>Art. 16 Motivi di incompatibilità</p> <p>¹Un dipendente comunale [...], il suo coniuge risp. partner di un'unione domestica registrata o concubino non possono far parte dell'autorità immediatamente superiore al dipendente stesso. Il dipendente può tuttavia essere consultato prima di una decisione da parte dell'autorità.</p> <p>²I membri del municipio non possono essere al contempo membri della commissione di gestione.</p>
<p>Art. 17 Obbligo di ricusa</p> <p>¹Un membro di un'autorità comunale (vedi art. 11) deve ricusarsi dalla deliberazione o dalla votazione su una pratica se egli stesso o una delle persone per le quali sussiste un motivo di esclusione ai sensi dell'art. 15 cpv. 1 vi ha un interesse personale diretto.</p> <p>²Un membro della commissione di gestione deve ricusarsi di fronte alla verifica della gestione e dei conti di un'autorità o di una commissione se egli stesso o una persona per la quale sussiste un motivo di esclusione ai sensi dell'art. 15 cpv. 1 fa parte dell'autorità o della commissione esaminata.</p>	<p>Art. 17 Obbligo di ricusa</p> <p>¹Un membro di un'autorità comunale [...] deve ricusarsi dalla deliberazione o dalla votazione su una pratica se egli stesso o una delle persone per le quali sussiste un motivo di esclusione ai sensi dell'art. 15 cpv. 1 vi ha un interesse personale diretto.</p> <p>²Un membro della commissione di gestione deve ricusarsi di fronte alla verifica della gestione e dei conti di un'autorità o di una commissione se egli stesso o una persona per la quale sussiste un motivo di esclusione ai sensi dell'art. 15 cpv. 1 fa parte dell'autorità o della commissione esaminata.</p>
<p>Art. 18 Diritto di petizione</p> <p>Il diritto di petizione è garantito. Ogni abitante del Comune può presentare alle autorità comunali proposte o richieste in forma scritta. L'autorità chiamata in causa è tenuta a rispondere entro quattro mesi.</p>	<p>Art. 18 Diritto di petizione</p> <p>(Invariato)</p>
<p>Art. 19 Diritto di iniziativa</p> <p>Il diritto di iniziativa è garantito.</p>	<p>Art. 19 Diritto di iniziativa</p> <p>¹Cinquanta (50) aventi diritto di voto in affari comunali possono richiedere, con la loro firma, la messa in votazione di una proposta da loro formulata. Fanno eccezione le decisioni emanate da autorità comunali nell'ambito delle loro competenze o se la proposta viola il diritto di rango superiore.</p> <p>²L'iniziativa può essere presentata sotto forma di proposta generica o di progetto elaborato. La domanda d'iniziativa va trasmessa al municipio unitamente alle firme.</p>

	³ La domanda d’iniziativa deve indicare quali sono le cinque (5) persone autorizzate a ritirarla. Salvo disposizione contraria, si presuppone che tali cinque (5) persone decidano a maggioranza un eventuale ritiro della domanda d’iniziativa.
Art. 20 Firme necessarie Il testo dell’iniziativa deve trattare un unico oggetto e deve essere firmato da almeno 50 cittadini aventi diritto di voto-	Art. 20 (...) [Art. 19 della Costituzione]
Art. 21 Procedura ¹ La procedura è regolata dalla Legge sui diritti politici nel Cantone dei Grigioni. ² Le iniziative respinte dal municipio vanno sottoposte all’assemblea comunale entro 12 mesi dalla loro presentazione, accompagnate da un messaggio del municipio. ³ Il municipio può proporre in votazione un controprogetto.	Art. 21 Procedura ¹ Le iniziative valide vanno sottoposte agli aventi diritto di voto entro 12 mesi dalla loro presentazione, accompagnate da un messaggio del municipio. ² Il municipio risp. l’assemblea comunale possono proporre in votazione un controprogetto. ³ Se esiste una controproposta, viene dapprima presa una decisione tra questa e la domanda d’iniziativa. In seguito, l’assemblea comunale, tramite votazione definitiva, deve decidere se accettare o rigettare la proposta risultata dalla prima votazione. Dev’essere sottoposta agli aventi diritto di voto per urna, una corrispondente domanda risolutiva. ⁴ La procedura è regolata dalla Legge sui diritti politici nel Cantone dei Grigioni quale diritto comunale sussidiario.
Art. 22 Iniziative illegali ¹ Il municipio non sottopone un’iniziativa all’assemblea comunale se il contenuto dell’iniziativa è illegale. ² In tal caso il municipio dà comunicazione scritta e motivata della propria decisione ai promotori dell’iniziativa.	Art. 22 Iniziative illegali ¹ Il municipio non sottopone un’iniziativa agli aventi diritto di voto se il contenuto dell’iniziativa è illegale. ² In tal caso il municipio dà comunicazione scritta e motivata della propria decisione ai promotori dell’iniziativa.
	Art. 22a Mozione ¹ Ogni avente diritto di voto che partecipa all’assemblea comunale ha il diritto di richiedere una mozione che concerne un oggetto non inserito all’ordine del giorno e che rientra nell’ambito di competenza degli aventi diritto di voto.

	<p>²Qualora la successiva assemblea comunale dichiarerà rilevante una simile mozione, il municipio deve sottoporla agli aventi diritto di voto al più tardi entro il termine di un anno. Per il resto, ad eccezione dell'art. 19 cpv. 3, si applicano per analogia le disposizioni in merito all'iniziativa (art. 19 segg.).</p>
<p>Art. 23 Incarico</p> <p>¹Ogni cittadino avente diritto di voto può, nel contesto dell'assemblea comunale, depositare in forma scritta o orale trascritta a verbale un incarico al municipio, con il quale si richiede un provvedimento o il sostegno ad un organo comunale nell'esercizio delle proprie competenze.</p> <p>²Il municipio dovrà, di regola nell'assemblea comunale successiva l'inoltro, riferire la propria decisione in merito all'incarico.</p> <p>³Si applica per il resto quale diritto comunale sussidiario la legge sul Gran Consiglio ed il relativo regolamento organico.</p>	<p>Art. 23 (...)</p>
<p>Art. 24 Interpellanza</p> <p>¹Ogni cittadino avente diritto di voto può, con istanza scritta o con domanda orale trascritta a verbale, chiedere informazioni su questioni importanti.</p> <p>²Il municipio dovrà rispondere nella successiva assemblea comunale.</p> <p>³Si applica per il resto quale diritto comunale sussidiario la legge sul Gran Consiglio ed il relativo regolamento organico.</p>	<p>Art. 24 Interpellanza</p> <p>¹Ogni cittadino avente diritto di voto può, con istanza scritta o con domanda orale trascritta a verbale, chiedere informazioni su questioni importanti.</p> <p>²Il municipio dovrà rispondere nella successiva assemblea comunale. Il rilascio di informazioni può essere rinviato o negato se vi si oppongono interessi importanti del Comune o di terzi.</p> <p>³ (...)</p>
<p>Art. 25 Elezioni e votazioni federali e cantonali</p> <p>¹Le schede ed il materiale di voto per votazioni cantonali e federali devono essere recapitati almeno tre settimane prima del giorno della votazione.</p> <p>²In caso di elezioni, le schede ed il materiale di voto vanno recapitati agli aventi diritto di voto almeno 10 giorni prima del giorno della votazione.</p> <p>³Per il resto, in caso di elezioni e votazioni cantonali e federali, vigono le relative disposizioni della Confederazione e del Cantone.</p>	<p>Art. 25 (...)</p> <p>Regolato nella legge superiore (Legge sui diritti politici nel Cantone dei Grigioni 150.100).</p>

	<p>Art. 25a Referendum facoltativo</p> <p>¹Le decisioni dell'assemblea comunale ai sensi dell'art. 35 vanno sottoposte a votazione per urna, qualora 50 aventi diritto di voto ne chiedono per contro un referendum.</p> <p>²Le decisioni soggette a referendum devono essere pubblicate negli organi di pubblicazione ufficiali del Comune. Il termine di referendum è di 20 giorni dalla pubblicazione.</p> <p>³La votazione deve di regola essere svolta entro tre mesi dalla data in cui il municipio ha constatato la riuscita del referendum.</p>
	<p>Art. 25b Riesame</p> <p>¹Una risoluzione dell'assemblea comunale può essere presentata in ogni momento per il riesame. Sono riservati i diritti di terzi.</p> <p>²Prima della decorrenza di un anno dall'entrata in vigore di una decisione, si entrerà nel merito di una domanda di riesame solo se ciò viene deciso dalla maggioranza di due terzi dei presenti che hanno espresso il loro voto. L'oggetto deve essere messo all'ordine del giorno.</p>
<p>Art. 26 Responsabilità</p> <p>La responsabilità degli organi comunali per danni da essi cagionati nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali è regolata dalla legge cantonale sulla responsabilità dello Stato.</p>	<p>Art. 26 Responsabilità</p> <p>(Invariato)</p>
<p>Art. 27 Diritto di ricorso</p> <p>Il diritto di ricorso contro risoluzioni e disposizioni degli organi comunali si conforma alla legislazione cantonale.</p>	<p>Art. 27 Diritto di ricorso</p> <p>(Invariato)</p>
<p>Art. 28 Verbali</p> <p>¹Devono essere redatti verbali separati sui temi trattati dall'assemblea comunale, dal municipio e dalle altre autorità comunali o commissioni.</p> <p>²Dopo essere stati approvati devono essere firmati dal verbalista e da chi ha presieduto la seduta.</p> <p>³Entro un mese dall'assemblea un avviso pubblicato sugli organi ufficiali del Comune informa</p>	<p>Art. 28 Verbali</p> <p>¹Devono essere redatti verbali separati sui temi trattati dall'assemblea comunale, dal municipio e dalle altre autorità comunali o commissioni.</p> <p>²Entro un mese dall'assemblea un avviso pubblicato sugli organi ufficiali del Comune informa che il verbale può essere preso in visione. La pubblicazione del verbale dell'assemblea comunale sul sito del Comune è ammessa nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati. Le</p>

<p>che il verbale può essere preso in visione. La pubblicazione del verbale dell'assemblea comunale sul sito del Comune è ammessa nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati. Le opposizioni al verbale dell'assemblea comunale devono essere presentate per iscritto al municipio entro il termine di esposizione di 30 giorni. Esse vengono trattate in occasione della prossima assemblea comunale, in seguito il verbale viene approvato.</p>	<p>opposizioni al verbale dell'assemblea comunale devono essere presentate per iscritto al municipio entro il termine di esposizione di 30 giorni. Esse vengono trattate in occasione della prossima assemblea comunale. In assenza di opposizioni il verbale è ritenuto approvato.</p> <p>³Dopo essere stati approvati devono essere firmati dal verbalista e da chi ha presieduto la seduta.</p>
<p>Art. 29 Presa in visione dei verbali</p> <p>¹I verbali dell'assemblea comunale pubblica possono essere presi in visione da chiunque.</p> <p>²La visione dei verbali del municipio, delle commissioni e dei gruppi di lavoro è consentita soltanto se possono essere fatti valere interessi degni di essere salvaguardati.</p> <p>³Al diritto di presa in visione può essere dato seguito mediante la consegna di un estratto del verbale.</p>	<p>Art. 29 Presa in visione dei verbali</p> <p>(Invariato)</p>
	<p>Art. 29a Obbligo di informazione e assemblea informativa</p> <p>¹Il municipio informa periodicamente e in forma pubblica adeguata su oggetti e affari di interesse generale.</p> <p>²Se necessario il municipio informa in tempo, in occasione di una precedente assemblea informativa, sugli affari da sottoporre agli aventi diritto di voto. A questa possono esprimersi anche persone che non hanno il diritto di voto nel Comune.</p> <p>³Su richiesta scritta di almeno 20 cittadini aventi diritto di voto, il municipio è tenuto a convocare entro tre mesi delle assemblee informative su progetti e affari di particolare importanza. Il municipio può convocarle anche di propria iniziativa.</p> <p>⁴Eventuali votazioni consultive devono essere incluse nell'ordine del giorno.</p> <p>⁵L'assemblea informativa deve essere convocata con almeno 14 giorni di anticipo e l'ordine del giorno deve essere pubblicato.</p>

<p>II. Organizzazione comunali</p> <p>1. Organi comunali ordinari</p> <p>Art. 30 Organi comunali</p> <p>¹Gli organi ordinari del Comune sono:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) l'insieme degli aventi diritto di voto b) l'assemblea comunale c) il municipio d) la commissione di gestione e) la commissione scolastica e le altre commissioni permanenti <p>²Nell'ambito delle loro competenze, gli organi comunali possono nominare commissioni non permanenti e gruppi di lavoro per lo svolgimento di determinati compiti risp. per servizi di consulenza. Le competenze sono da definire con norme specifiche.</p>	<p>II. Organizzazione comunale</p> <p>1. Organi comunali ordinari</p> <p>Art. 30 Organi comunali</p> <p>¹Gli organi ordinari del Comune sono:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) l'insieme degli aventi diritto di voto b) l'assemblea comunale c) il municipio d) la commissione di gestione e) la commissione scolastica f) la commissione edilizia e di pianificazione g) la commissione del turismo h) la commissione della cultura i) la commissione dell'agricoltura k) e altre commissioni permanenti <p>² (...)</p>
<p>a) L'insieme degli aventi diritto di voto</p> <p>Art. 31 Competenze</p> <p>All'insieme degli aventi diritto di voto competono (elezioni e votazioni per urna):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Elezioni <ol style="list-style-type: none"> a) del sindaco b) degli altri membri del municipio c) dei membri della commissione di gestione e dei loro supplenti 2. Votazioni <ol style="list-style-type: none"> a) emanazione e modifiche della costituzione b) rilascio e modifiche sostanziali delle concessioni di sfruttamento idrico, esercizio del diritto di riversione nel senso della legislazione sui diritti d'acqua e concessioni di altri speciali diritti di godimento c) decisione relativa all'aggregazione con altri Comuni 	<p>a) L'insieme degli aventi diritto di voto</p> <p>Art. 31 Competenze</p> <p>All'insieme degli aventi diritto di voto competono (elezioni e votazioni per urna):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Elezioni <ol style="list-style-type: none"> a) del sindaco b) degli altri membri del municipio c) dei membri della commissione di gestione e dei loro supplenti 2. Votazioni <ol style="list-style-type: none"> a) emanazione e modifiche della costituzione b) rilascio e modifiche sostanziali delle concessioni di sfruttamento idrico, esercizio del diritto di riversione nel senso della legislazione sui diritti d'acqua e concessioni di altri speciali diritti di godimento c) decisione relativa all'aggregazione con altri Comuni d) decisione su oggetti contro i quali è stato presentato un referendum facoltativo <p>Ulteriori competenze sono disciplinate dalla Legge sull'organizzazione.</p>

<p>Art. 32 Procedure per le elezioni</p> <p>¹È eletto chi ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi.</p> <p>²Nel caso di elezioni collettive vengono computati tutti i voti validi ottenuti dai candidati; questo totale viene diviso per il doppio del numero dei seggi a disposizione; il numero immediatamente superiore a tale quoziente costituisce la maggioranza assoluta.</p> <p>³Se in un'elezione singola vi è un ballottaggio o se in elezioni collettive sono stati eletti meno candidati di quelli da eleggere, avrà luogo un secondo turno per i seggi ancora vacanti. Risultano eletti quei candidati che ottengono il maggior numero di voti (maggioranza semplice).</p> <p>⁴Al secondo turno possono partecipare anche nuovi candidati.</p> <p>⁵Se si verifica una situazione di parità nei voti ottenuti, l'elezione o l'ordine di assunzione del mandato sono decisi per estrazione a sorte.</p>	<p>Art. 32 (...)</p> <p>[Art. 48 della Legge sull'organizzazione]</p>
<p>Art. 33 Elezioni a diverse cariche</p> <p>¹Se una persona viene eletta in diverse cariche incompatibili tra loro, deve optare immediatamente per l'una o per l'altra. In caso di rifiuto la decisione spetta al municipio.</p> <p>²Se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 15, in caso di elezione contemporanea viene eletto il candidato che ottiene più voti. Se entrambi i candidati ottengono il medesimo numero di voti, decide l'estrazione a sorte.</p> <p>³Se viene eletta una delle persone per le quali sussiste un motivo di esclusione ai sensi dell'articolo 15 e l'altra è in carica senza che si potesse contemporaneamente darle la possibilità di rielezion e, l'elezione non è valida.</p>	<p>Art. 33 (...)</p> <p>[Art. 51 della Legge sull'organizzazione]</p>
<p>Art. 34 Applicazione della legge cantonale sui diritti politici</p> <p>La legge cantonale sui diritti politici è applicabile quale diritto comunale sussidiario.</p>	<p>Art. 34 (...)</p>

<p style="text-align: center;">b) L'assemblea comunale</p> <p>Art. 35 Competenze</p> <p>All'assemblea comunale competono i seguenti poteri:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. approvare il preventivo ed il consuntivo comunale nonché determinare il tasso d'imposta; 2. discutere, elaborare e proporre tutte le modifiche della costituzione ed altri temi che vanno sottoposti a votazione per urna; 3. emanare e modificare le leggi, le ordinanze ed i regolamenti comunali aventi carattere di obbligatorietà generale; 4. autorizzare uscite e spese non previste dal preventivo e che superano la competenza finanziaria di altri organi; 5. autorizzare la compera, la vendita e la costituzione in pegno di proprietà fondiarie nonché la costituzione e la cancellazione di servitù prediali e la costituzione di diritti di superficie, qualora non sia competente il municipio; 6. contrarre nuovi prestiti e assumere fidejussioni; 7. approvare lo statuto della Regione Maloja; 8. decidere sui compiti da affidare alla Regione Maloja tramite accordi di prestazione, qualora non sia competente il municipio; 9. decidere sulla collaborazione con altri Comuni e corporazioni; 10. concedere prestiti, se questi superano la competenza del municipio e se non rientrano nel quadro delle norme di utilizzazione di fondi finanziari da parte dell'autorità competente. 	<p style="text-align: center;">b) L'assemblea comunale</p> <p>Art. 35 Competenze</p> <p>All'assemblea comunale competono in particolare i seguenti poteri:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. approvare il preventivo ed il consuntivo comunale nonché determinare il tasso d'imposta; 2. discutere, elaborare e proporre tutte le modifiche della costituzione ed altri temi che vanno sottoposti a votazione per urna; 3. emanare e modificare le leggi comunali aventi carattere di obbligatorietà generale; 4. autorizzare uscite e spese che superano la competenza finanziaria di altri organi; 5. (...) [Art. 7, 1a) della Legge sull'organizzazione] 6. contrarre nuovi prestiti e assumere fidejussioni; 7. (...) [Art. 7, 1e) della Legge sull'organizzazione] 8. (...) [Art. 7, 1f) della Legge sull'organizzazione] 9. decidere sulla collaborazione con altri Comuni e corporazioni; 10. concedere prestiti, se questi superano la competenza del municipio e se non rientrano nel quadro delle norme di utilizzazione di fondi finanziari da parte dell'autorità competente.
<p>Art. 36 Convocazione, ordine del giorno</p> <p>¹L'assemblea comunale viene convocata dal municipio.</p> <p>²Essa può decidere soltanto su oggetti contenuti nell'ordine del giorno il quale deve essere reso noto negli organi ufficiali del Comune almeno 14 giorni prima della riunione dell'assemblea.</p>	<p>Art. 36 Convocazione, ordine del giorno</p> <p>¹L'assemblea comunale viene convocata dal municipio.</p> <p>²Essa può decidere soltanto su oggetti contenuti nell'ordine del giorno il quale deve essere reso noto negli organi ufficiali del Comune almeno 14 giorni prima della riunione dell'assemblea.</p>

<p>³Le assemblee comunali sono pubbliche. L'assemblea comunale decide in merito all'ammissione di registrazioni o trasmissioni di immagini e audio e all'esclusione di persone non aventi diritto di voto riguardo a singoli affari.</p>	<p>³Per gli affari di portata maggiore per il Comune, il municipio elabora un messaggio a destinazione degli aventi diritto di voto.</p>
<p>Art. 37 Facoltà di decisione</p> <p>Ogni assemblea comunale regolarmente convocata è competente a deliberare validamente.</p>	<p>Art. 37 Facoltà di decisione, carattere pubblico, ricusazione</p> <p>¹Ogni assemblea comunale regolarmente convocata è competente a deliberare validamente.</p> <p>²Le assemblee comunali sono pubbliche. L'assemblea comunale decide in merito all'ammissione di registrazioni o trasmissioni di immagini e audio e all'esclusione di persone non aventi diritto di voto riguardo a singoli affari.</p> <p>³I motivi di ricusazione determinanti per le autorità non valgono per i partecipanti all'assemblea comunale.</p>
<p>Art. 38 Presidenza</p> <p>L'assemblea comunale è presieduta dal sindaco. In caso d'impedimento subentra in sua vece il vicesindaco o un altro membro del municipio.</p>	<p>Art. 38 (...)</p> <p>[Art. 45 della Legge sull'organizzazione]</p>
<p>Art. 39 Trattazione preliminare</p> <p>L'assemblea può decidere su questioni che sono state oggetto di trattazione preliminare da parte del municipio e che sono state inserite nell'ordine del giorno comunicato almeno 14 giorni prima dello svolgimento dell'assemblea comunale.</p>	<p>Art. 39 (...)</p> <p>[Art. 36, cpv. 2 della Costituzione]</p>
<p>Art. 40 Scrutinatori</p> <p>L'assemblea comunale designa gli scrutinatori necessari.</p>	<p>Art. 40 (...)</p> <p>[Art. 46 della Legge sull'organizzazione]</p>
<p>Art. 41 Procedura di votazione</p> <p>¹Le votazioni avvengono per voto palese (alzata di mano).</p> <p>²Devono essere effettuate per iscritto se lo richiede un quarto degli aventi diritto di voto presenti.</p>	<p>Art. 41 (...)</p> <p>[Art. 47 della Legge sull'organizzazione]</p>

<p>³Nelle votazioni per alzata di mano fa stato la maggioranza assoluta di coloro che hanno espresso il loro voto. In caso di parità, la proposta è da considerare respinta.</p> <p>⁴Nelle votazioni per scheda fa stato la maggioranza assoluta dei voti validi emessi. Le schede bianche non vengono computate. A parità di voti, la proposta è da considerare respinta.</p>	
<p>Art. 42 Procedure per le elezioni</p> <p>¹Le elezioni si effettuano in forma scritta (scrutinio segreto tramite scheda). Se non vengono sollevate opposizioni, possono essere effettuate per alzata di mano (a maggioranza). È eletto chi ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi.</p> <p>²Nel caso di elezioni collettive vengono computati tutti i voti validi ottenuti dai candidati; questo totale viene diviso per il doppio del numero dei seggi a disposizione; il numero immediatamente superiore a tale quoziente costituisce la maggioranza assoluta.</p> <p>³Se in un'elezione singola vi è un ballottaggio o se in elezioni collettive sono stati eletti meno candidati di quelli da eleggere, avrà luogo un secondo turno per i seggi ancora vacanti. Risultano eletti quei candidati che ottengono il maggior numero di voti (maggioranza semplice).</p> <p>⁴Al secondo turno possono partecipare anche nuovi candidati.</p> <p>⁵Se si verifica una situazione di parità nei voti ottenuti, l'elezione o l'ordine di assunzione del mandato sono decisi tramite estrazione a sorte.</p>	<p>Art. 42 (...)</p> <p>[Art. 48 della Legge sull'organizzazione]</p>
<p>Art. 43 Riesame</p> <p>¹Una risoluzione dell'assemblea comunale può sempre essere presentata per il riesame. Sono riservati i diritti di terzi.</p> <p>²Prima della decorrenza di un anno dall'entrata in vigore di una decisione, si entrerà nel merito di una domanda di riesame solo se ciò viene deciso dalla maggioranza di due terzi dei presenti che hanno espresso il loro voto.</p>	<p>Art. 43 (...)</p> <p>[Art. 25b della Costituzione]</p>

<p style="text-align: center;">c) Il municipio</p> <p>Art. 44 Funzione e composizione</p> <p>¹Il municipio è l'autorità amministrativa e di polizia del Comune.</p> <p>²È composto dal sindaco e da altri sei municipali.</p> <p>³Il municipio designa il vicesindaco tra i suoi membri.</p>	<p style="text-align: center;">c) Il municipio</p> <p>Art. 44 Funzione e composizione</p> <p>¹Il municipio è l'autorità amministrativa e di polizia del Comune.</p> <p>²È composto dal sindaco e da altri quattro municipali.</p> <p>³Il municipio designa il vicesindaco tra i suoi membri.</p>
<p>Art. 45 Sedute</p> <p>¹Il municipio è convocato dal sindaco o eventualmente dal vicesindaco ogni volta che gli affari comunali lo richiedono.</p> <p>²Su richiesta di tre membri del municipio il sindaco è tenuto a convocare una seduta straordinaria.</p>	<p>Art. 45 Sedute</p> <p>¹Il municipio è convocato dal sindaco o eventualmente dal vicesindaco ogni volta che gli affari comunali lo richiedono.</p> <p>²(...)</p>
<p>Art. 46 Numero legale</p> <p>Il municipio può deliberare validamente se sono presenti almeno cinque membri.</p>	<p>Art. 46 Numero legale</p> <p>Il municipio può deliberare validamente se sono presenti almeno tre membri.</p>
<p>Art. 47 votazione ed elezioni</p> <p>¹Per tutte le decisioni vale la maggioranza assoluta dei membri presenti. In caso di parità nelle votazioni decide il sindaco, nelle elezioni la sorte.</p> <p>²Nelle votazioni su oggetti, ogni membro è obbligato ad esprimere il proprio voto. Restano riservate le disposizioni sull'obbligo di ricusa.</p>	<p>Art. 47 votazione ed elezioni</p> <p>(Invariato)</p>
<p>Art. 48 Compiti e competenze</p> <p>¹Il municipio ha tutte le competenze che non sono attribuite ad un altro organo dal diritto federale, cantonale, dalla costituzione o da altra legge comunale.</p> <p>²Ad esso incombono segnatamente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. l'applicazione del diritto federale e cantonale nonché l'attuazione delle leggi e ordinanze comunali e delle risoluzioni dell'assemblea comunale; 2. l'adattamento della legislazione comunale al diritto di rango superiore se il Comune 	<p>Art. 48 Compiti e competenze</p> <p>¹Il municipio ha tutte le competenze che non sono attribuite ad un altro organo dal diritto federale, cantonale, dalla costituzione o da altra legge comunale.</p> <p>²Ad esso incombono segnatamente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. la nomina della direzione amministrativa; 2. la nomina delle commissioni: <ul style="list-style-type: none"> - commissione scolastica - commissione edilizia e di pianificazione - commissione del turismo - commissione della cultura

<p>non dispone di alcun margine normativo al riguardo;</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. la preparazione di tutte le proposte da sottoporre all'assemblea comunale; 4. la direzione e la sorveglianza di tutta l'amministrazione comunale; 5. l'amministrazione del patrimonio comunale; 6. l'allestimento del bilancio e del preventivo; 7. le risoluzioni su spese fino ad un importo di CHF 100'000.00 per il medesimo oggetto e fino a CHF 20'000.00 se si tratta di uscite che ricorrono annualmente; 8. l'acquisto e la vendita di fondi nell'ambito dei crediti concessi dall'assemblea comunale; le disposizioni di diritto reale di natura secondaria, le rettifiche di confine, la costituzione di diritti di superficie di durata inferiore a 30 anni che non siano per sé stanti, l'acquisto e la vendita di fondi con una superficie massima di 200 m² e fino ad un importo massimo di CHF 100'000.00; 9. le decisioni su misure nell'ambito della politica fondiaria e concernente aree edificabili; 10. la stipulazione di contratti su affari il cui disbrigo rientra nelle competenze del municipio; 11. la decisione sulla conduzione di processi e di ricorsi nonché la stipulazione di transazioni o compromessi arbitrali; 12. l'emanazione di un regolamento di gestione per il municipio e la direzione amministrativa; 13. l'esercizio del potere di polizia riservato al Comune e la competenza penale nelle procedure di diritto penale amministrativo; 14. la nomina della direzione amministrativa, che di regola è composta dal sindaco, dal segretario comunale, dal capo dell'azienda forestale e lavori pubblici e dal responsabile dell'ufficio tecnico. La sorveglianza spetta al municipio; 15. la nomina della commissione scolastica, della commissione d'amministrazione del Centro sanitario Bregaglia, della commissione edilizia e di pianificazione, della commissione del turismo, della commissione dei pompieri e delle altre commissioni, se queste non sono di competenza di un altro organo comunale. Il municipio deve pubblicare i posti vacanti sugli organi ufficiali del Comune e dare la possibilità ai cittadini di candidarsi quale membro di una commissione; 	<ul style="list-style-type: none"> - commissione dell'agricoltura - commissione d'amministrazione del Centro sanitario Bregaglia <p>e delle altre commissioni, se queste non sono di competenza di un altro organo comunale. Il municipio deve pubblicare i posti vacanti sugli organi ufficiali del Comune e dare la possibilità ai cittadini di candidarsi quale membro di una commissione;</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. la nomina del personale comunale, se questo non è di competenza di un altro organo comunale; 4. l'applicazione del diritto federale e cantonale nonché l'attuazione delle leggi e ordinanze comunali e delle risoluzioni dell'assemblea comunale; 5. l'adattamento della legislazione comunale al diritto di rango superiore se il Comune non dispone di alcun margine normativo al riguardo; 6. la preparazione di tutte le proposte da sottoporre all'assemblea comunale; 7. la direzione e la sorveglianza di tutta l'amministrazione comunale; 8. l'amministrazione del patrimonio comunale; 9. l'allestimento del rendiconto, del preventivo e del piano finanziario; 10. le risoluzioni su spese fino ad un importo di CHF 100'000 per il medesimo oggetto e fino a CHF 20'000 se si tratta di uscite che ricorrono annualmente; 11. l'acquisto e la vendita di fondi nell'ambito dei crediti concessi dall'assemblea comunale; le disposizioni di diritto reale di natura secondaria, le rettifiche di confine, la costituzione di diritti di superficie di durata inferiore a 30 anni che non siano per sé stanti, l'acquisto e la vendita di fondi con una superficie massima di 200 m² e fino ad un importo massimo di CHF 100'000; 12. le decisioni su misure nell'ambito della politica fondiaria e concernente aree edificabili; 13. la stipulazione di contratti su affari il cui disbrigo rientra nelle competenze del municipio; 14. la decisione sulla conduzione di processi e di ricorsi nonché la stipulazione di transazioni o compromessi arbitrali; 15. l'esercizio del potere di polizia riservato al Comune e la competenza penale nelle procedure di diritto penale amministrativo; 16. il conferimento dell'attinenza comunale e l'emanazione di ordinanze comunali in materia.
--	---

<p>16. la nomina del segretario e del personale comunale, se queste non sono di competenza di un altro organo comunale;</p> <p>17. il conferimento dell'attinenza comunale e l'emanazione delle direttive comunali in materia.</p>	
<p>Art. 49 Rappresentanza del Comune verso terzi</p> <p>¹Il municipio rappresenta il Comune di fronte a terzi ed in giudizio.</p> <p>²Il sindaco o il vicesindaco, unitamente ad un altro membro del municipio o al segretario comunale rispettivamente al suo supplente, firmano in modo vincolante per il Comune.</p>	<p>Art. 49 Rappresentanza del Comune verso terzi</p> <p>(Invariato)</p>
<p>Art. 50 Dicasteri</p> <p>¹L'amministrazione comunale è suddivisa in sette dicasteri. Ogni membro del municipio assume la direzione di un dicastero.</p> <p>²Il municipio si costituisce da sé, ripartendo i dicasteri e le relative supplenze.</p>	<p>Art. 50 Dicasteri</p> <p>¹L'amministrazione comunale è suddivisa in cinque dicasteri. Ogni membro del municipio assume la direzione di un dicastero.</p> <p>²Il municipio si costituisce da sé, ripartendo i dicasteri e le relative supplenze.</p>
<p>Art. 51 Gestione</p> <p>¹I membri del municipio devono dirigere, condurre e sorvegliare le attività cui sono preposti, compiere i necessari atti d'ufficio e riferirne al municipio.</p> <p>²La decisione spetta esclusivamente al municipio, se questa non è stata delegata ai sensi dell'art. 48 cifra 12. Esso può conferire ai singoli municipali la competenza di evadere questioni di secondaria importanza.</p>	<p>Art. 51 Gestione</p> <p>¹I membri del municipio devono dirigere, condurre e sorvegliare le attività cui sono preposti, compiere i necessari atti d'ufficio e riferirne al municipio.</p> <p>²Per il resto i compiti e le competenze sono disciplinati dalla legge, in particolare dalla Legge sull'organizzazione.</p>
<p>Art. 52 Sindaco</p> <p>¹Il sindaco dirige l'assemblea comunale e presiede le sedute del municipio.</p>	<p>Art. 52 Sindaco</p> <p>¹Il sindaco dirige l'assemblea comunale e presiede le sedute del municipio e di regola la direzione amministrativa.</p>

<p>²Il sindaco prepara l'ordine del giorno per le sedute del municipio. Unitamente agli altri membri del municipio, egli provvede all'esecuzione delle decisioni adottate e sorveglia tutta l'amministrazione comunale.</p> <p>³In casi urgenti egli può adottare in via cautelativa i necessari provvedimenti provvisori, informando tempestivamente il municipio.</p>	<p>²Il sindaco prepara l'ordine del giorno per le sedute del municipio. Unitamente agli altri membri del municipio, egli provvede all'esecuzione delle decisioni adottate e sorveglia tutta l'amministrazione comunale.</p> <p>³In casi urgenti egli può adottare in via cautelativa i necessari provvedimenti provvisori, informando tempestivamente il municipio.</p> <p>⁴Per il resto i suoi compiti e competenze sono disciplinati dalla legge, in particolare dalla Legge sull'organizzazione.</p>
<p>d) La commissione di gestione</p> <p>Art. 53 Composizione</p> <p>La commissione di gestione si compone dal presidente, due membri e due supplenti. Essa si autocostruisce.</p>	<p>d) La commissione di gestione</p> <p>Art. 53 Composizione</p> <p>(Invariato)</p>
<p>Art. 54 Compiti</p> <p>¹Al più tardi dopo ogni chiusura dei conti annuali, la commissione di gestione verifica i conti e la gestione dei singoli uffici comunali e di eventuali casse speciali. Essa deve presentare rapporto scritto all'assemblea comunale e formulare proposte.</p> <p>²La commissione di gestione può affidare la revisione dei conti e della gestione amministrativa all'Ufficio cantonale per i comuni o ad esperti privati.</p> <p>³Su constatazioni di secondaria importanza la commissione di gestione può fare un rapporto speciale al municipio.</p> <p>⁴L'assemblea comunale può rilasciare un regolamento che definisce i diritti e i doveri della commissione di gestione.</p>	<p>Art. 54 Compiti</p> <p>¹Al più tardi dopo ogni chiusura dei conti annuali, la commissione di gestione verifica i conti e la gestione dei singoli uffici comunali e di eventuali casse speciali. Essa deve presentare rapporto scritto all'assemblea comunale e formulare proposte.</p> <p>²La commissione di gestione può affidare la revisione dei conti e della gestione amministrativa all'Ufficio cantonale per i comuni o ad esperti privati.</p> <p>³Su constatazioni di secondaria importanza la commissione di gestione può fare un rapporto speciale al municipio.</p> <p>⁴L'assemblea comunale può rilasciare una legge che definisce i diritti e i doveri della commissione di gestione.</p>
<p>e) La commissione scolastica e le altre commissioni</p>	<p>e) Altre commissioni</p>

Art. 55 Composizione e nomina	Art. 55 Composizione e nomina
<p>¹Nel rispetto del diritto superiore, della costituzione comunale e delle leggi comunali, il Comune emana le direttive che regolano i compiti, le competenze e l'organizzazione delle commissioni permanenti, delle commissioni non permanenti e dei gruppi di lavoro.</p> <p>²Per le commissioni citate di seguito valgono le seguenti disposizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La commissione scolastica è composta da un membro del municipio, che ne assume la presidenza, e da altri quattro membri nominati dal municipio. - La commissione edilizia e di pianificazione è composta da un membro del municipio, che ne assume la presidenza, e da altri due membri nominati dal municipio. - La commissione del turismo è composta da un membro del municipio, che ne assume la presidenza, e da altri quattro membri nominati dal municipio. - La commissione dei pompieri è composta da un membro del municipio, che ne assume la presidenza, e da altri quattro membri nominati dal municipio. <p>³Il municipio s'impegna affinché le commissioni siano composte da persone idonee.</p> <p>⁴I membri delle commissioni rimangono in carica fino alla nomina dei nuovi membri, al più tardi però fino alla fine di febbraio del primo anno di legislatura.</p>	<p>¹Nel rispetto del diritto superiore, della costituzione comunale e delle leggi comunali, il Comune emana le disposizioni che regolano i compiti, le competenze e l'organizzazione delle commissioni permanenti, delle commissioni non permanenti e dei gruppi di lavoro.</p> <p>²Per le commissioni citate di seguito valgono le seguenti disposizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La commissione scolastica è composta da un membro del municipio, che ne assume la presidenza, e da altri quattro membri nominati dal municipio. - La commissione edilizia e di pianificazione è composta da un membro del municipio, che ne assume la presidenza, e da altri quattro membri nominati dal municipio. - La commissione del turismo è composta da un membro del municipio, che ne assume la presidenza, e da altri quattro membri nominati dal municipio. - La commissione della cultura è composta da un membro del municipio, che ne assume la presidenza, e da altri quattro membri nominati dal municipio. - La commissione dell'agricoltura è composta da un membro del municipio, che ne assume la presidenza, e da altri quattro membri nominati dal municipio. - La commissione dei pompieri è composta da un membro del municipio, che ne assume la presidenza, e da altri quattro membri nominati dal municipio. - La commissione d'amministrazione del Centro sanitario Bregaglia è composta da un membro del municipio e da altri quattro membri nominati dal municipio. <p>³Il municipio s'impegna affinché le commissioni siano composte da persone idonee.</p> <p>⁴I compiti e le competenze delle commissioni risultano dalla Legge sull'organizzazione e dalla legge della commissione stessa.</p> <p>⁵I membri delle commissioni rimangono in carica e considerati eletti fino alla nomina dei nuovi membri, al più tardi però fino alla fine di giugno del primo anno della legislatura seguente.</p>

<p>2. Amministrazione comunale / dipendenti comunali</p> <p>Art. 56 Amministrazione comunale, compiti</p> <p>¹L'amministrazione comunale sotto il profilo amministrativo è subordinata al municipio.</p> <p>²Essa cura tutta la contabilità, espleta le restanti funzioni amministrative pubbliche ed esegue le decisioni del municipio, per quanto ciò non spetti ai rispettivi municipali.</p>	<p>2. Amministrazione comunale e direzione amministrativa</p> <p>Art. 56 Amministrazione comunale, compiti</p> <p>(Invariato)</p>
<p>Art. 57 Segretario comunale</p> <p>¹Il segretario comunale dirige l'amministrazione comunale e ne sorveglia il personale.</p> <p>²Egli redige il verbale dell'assemblea comunale e delle sedute del municipio; in queste ultime ha voto consultivo.</p>	<p>Art. 57 (...)</p> <p>[Art. 29 della Legge sull'organizzazione]</p>
<p>Art. 58 Assunzione del personale</p> <p>¹Il municipio assume il personale comunale, se non ne è incaricato un altro organo.</p> <p>²Se il Comune non emana disposizioni proprie, il rapporto di servizio e lo stipendio si conformano all'ordinanza cantonale sul personale vigente. L'ordinanza cantonale viene applicata quale diritto comunale sussidiario.</p> <p>³Rimangono riservate le disposizioni della legislazione scolastica cantonale.</p>	<p>Art. 58 (...)</p> <p>[Art. 30 della Legge sull'organizzazione]</p>
	<p>Art. 58a Direzione amministrativa</p> <p>¹La direzione amministrativa è di regola composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il sindaco, che funge da presidente - il segretario comunale - il responsabile delle finanze - il responsabile dell'ufficio tecnico - il responsabile dei lavori pubblici - il capo forestale - il direttore del turismo - la direzione scolastica

	<p>²I loro compiti, nonché le loro competenze finanziarie, personali e di altro tipo sono disciplinati dalla Legge sull'organizzazione.</p> <p>³La direzione amministrativa sottostà alla completa vigilanza del municipio.</p>
<p>III. Finanze, imposte ed altri contributi</p> <p>Art. 59 Principi di gestione finanziaria</p> <p>¹I mezzi pubblici vanno impiegati con parsimonia ed economia.</p> <p>²L'obiettivo è, a medio termine, il raggiungimento del pareggio dei conti pubblici.</p> <p>³Ogni uscita presuppone una base legale, una decisione di credito e un'autorizzazione al pagamento.</p>	<p>III. Finanze, imposte ed altri contributi</p> <p>Art. 59 Principi di gestione finanziaria</p> <p>(Invariato)</p>
<p>Art. 60 Principi per la contabilità</p> <p>¹La contabilità comunale va tenuta secondo i principi riconosciuti della contabilità dei conti pubblici.</p> <p>²Il bilancio deve poggiare su basi solide mediante ammortamenti pianificati.</p> <p>³I mezzi destinati a determinati scopi (fondi, fondazioni e finanziamenti speciali) devono essere separati e amministrati secondo lo scopo a cui sono destinati.</p> <p>⁴Il bilancio ed il conto economico, insieme al rapporto della commissione di gestione, devono essere sottoposti per approvazione all'assemblea comunale entro la fine di giugno.</p> <p>⁵Il preventivo ed il tasso d'imposta per l'anno contabile devono essere sottoposti all'approvazione dell'assemblea comunale al più tardi entro il 20 dicembre dell'anno precedente.</p>	<p>Art. 60 Principi per la contabilità</p> <p>(Invariato)</p>
<p>Art. 61 Consistenza del patrimonio</p> <p>Il patrimonio del Comune è composto da:</p> <p>a) le cose destinate all'uso pubblico, quali le strade, le piazze, le acque ed il suolo che non risulta essere di proprietà privata (art. 664 CC e art. 118 e 119 LI al CC);</p>	<p>Art. 61 Consistenza del patrimonio</p> <p>Il patrimonio del Comune è composto da:</p> <p>a) le cose destinate all'uso pubblico;</p> <p>b) i beni amministrativi;</p> <p>c) il patrimonio di godimento;</p> <p>d) i beni patrimoniali.</p>

<p>b) i beni amministrativi, segnatamente le cose ed i fondi finanziari che con la loro sostanza sono messi al diretto servizio dell'amministrazione. Vi rientrano soprattutto edifici comunali e scolastici, case di riposo, impianti destinati a rifornire gli abitanti di acqua ed elettricità, impianti per lo smaltimento delle acque, impianti per lo spegnimento di incendi, cantieri, campi sportivi, cimiteri, campanili ecc.;</p> <p>c) il patrimonio di godimento, cioè alpi, pascoli comunali, boschi, lotti comunali, diritti di vago pascolo, diritti di far legna e di pascolazione;</p> <p>d) i beni patrimoniali quali capitali, denaro contante, crediti, immobili ed opere che vengono detenuti in proprietà dal Comune per il loro valore patrimoniale e sfruttati nelle forme del diritto privato (locazione, affitto, vendita di proventi) o attraverso concessione di speciali diritti di utilizzazione.</p>	
<p>Art. 62 Imposte, tasse ed altri contributi</p> <p>Il Comune copre il suo fabbisogno finanziario in modo particolare con le imposte, le tasse, il reddito patrimoniale e altri contributi.</p>	<p>Art. 62 Imposte, tasse ed altri contributi</p> <p>(Invariato)</p>
<p>Art. 63 Diritti di godimento, concessioni, tasse</p> <p>¹Per la concessione dei diritti di godimento il Comune riscuote le relative tasse o affitti.</p> <p>²Come compenso per utilizzazioni basate su concessioni o permessi per l'uso pubblico accresciuto, il Comune riscuote tasse generalmente corrispondenti al valore dell'utilizzazione.</p>	<p>Art. 63 Diritti di godimento, concessioni, tasse</p> <p>(Invariato)</p>
<p>Art. 64 Contributi causali</p> <p>Se il Comune costruisce un'opera o un impianto che comporta un vantaggio particolare per una determinata cerchia di persone o un aumento di valore per taluni oggetti, esso può, sulla base della legislazione cantonale ed eventualmente di particolari leggi comunali, riscuotere un contributo alle spese corrispondente a questi vantaggi.</p>	<p>Art. 64 Contributi causali</p> <p>(Invariato)</p>

<p>Art. 65 Tasse</p> <p>¹Per opere, aziende ed impianti da esso costruiti e gestiti, il Comune può prelevare dagli utenti delle tasse, il cui importo è fissato in base ad atti comunali emanati in materia.</p> <p>²Per la costruzione di abitazioni secondarie, il Comune può prelevare una tassa d'incentivazione. I dettagli vanno definiti in una legge.</p> <p>³Quale compenso per una determinata richiesta di prestazione all'amministrazione comunale o per lo svolgimento di un determinato atto d'ufficio (ad es. il rilascio di permessi), il Comune può riscuotere tasse amministrative.</p> <p>⁴L'importo delle tasse va di regola stabilito in modo tale che il suo valore corrisponda al servizio prestato e copra le spese ed il tempo impiegato dai dipendenti e dalle autorità del Comune.</p>	<p>Art. 65 Tasse</p> <p>(Invariato)</p>
<p>Art. 66 Imposte</p> <p>¹Il Comune preleva imposte secondo la legge fiscale comunale. Questa legge deve ottenere l'approvazione del Governo.</p> <p>²Quale diritto comunale sussidiario è applicabile la legge cantonale sulle imposte.</p>	<p>Art. 66 Imposte</p> <p>(Invariato)</p>
<p>Art. 67 Tassa di soggiorno, contributo per la promozione del turismo e tassa sui trasporti pubblici</p> <p>¹Per la promozione del turismo il Comune riscuote una tassa di soggiorno. Inoltre il Comune può riscuotere un contributo per la promozione del turismo. Per la promozione del turismo, l'assemblea comunale può impiegare anche mezzi della gestione finanziaria.</p> <p>²Il Comune può riscuotere una tassa per la promozione dei trasporti pubblici.</p> <p>³Le entrate derivanti da queste tasse non possono essere utilizzate per finanziare compiti comunali ordinari.</p>	<p>Art. 67 Tassa di soggiorno, contributo per la promozione del turismo e tassa sui trasporti pubblici</p> <p>(Invariato)</p>
<p>IV. Disposizioni finali</p>	<p>IV. Disposizioni finali e transitorie</p>

<p>Art. 68 Revisione</p> <p>La presente costituzione può essere in ogni momento sottoposta ad una revisione totale o parziale. Il municipio stabilisce la data dell'entrata in vigore.</p>	<p>Art. 68 Revisione</p> <p>(Invariato)</p>
<p>Art. 69 Entrata in vigore</p> <p>¹La presente costituzione è entrata in vigore il 1° gennaio 2010. La revisione parziale della costituzione, approvata dagli aventi diritto di voto il 10 febbraio 2019, entra in vigore il 1° maggio 2019.</p> <p>²Essa va sottoposta per approvazione al Governo, il quale ne esamina la legalità. Ciò vale anche per ogni successiva modifica o aggiunta alla costituzione.</p>	<p>Art. 69 Entrata in vigore</p> <p>¹La presente costituzione è entrata in vigore il 1° gennaio 2010.</p> <p>²La revisione parziale della costituzione, approvata dagli aventi diritto di voto il 10 febbraio 2019, è entrata in vigore il 1° maggio 2019.</p> <p>³La revisione parziale della costituzione, approvata dagli aventi diritto di voto il ..., entra in vigore il ...</p> <p>⁴Le elezioni per la nuova composizione del municipio, ai sensi dell'art. 44, cpv. 2, si svolgeranno per la prima volta nei mesi di agosto o settembre 2023.</p> <p>⁵La costituzione va sottoposta per approvazione al Governo, il quale ne esamina la legalità. Ciò vale anche per ogni successiva modifica o aggiunta alla costituzione.</p>
<p>Art. 70 Abrogazione di disposizioni contraddittorie</p> <p>Con la revisione parziale della costituzione vanno abrogate le leggi e i regolamenti comunali, ma ciò solo nella misura in cui le loro disposizioni sono in contrasto con il senso o la lettera della costituzione.</p>	<p>Art. 70 Abrogazione di disposizioni contraddittorie</p> <p>(Invariato)</p>